

CONTENUTI STANDARDIZZATI DI
FATTISPECIE NORMATIVE TIPICHE
(Formule standardizzate)

Maggio 2006

Composizione e stampa del Consiglio regionale della Toscana

Il presente lavoro è stato curato da

Balloni Loredana	Area di coordinamento attività legislative e giuridiche della Giunta regionale
Mingioni Massimiliano	Area di coordinamento attività legislative e giuridiche della Giunta regionale
Paradiso Carla	Settore assistenza giuridico-legislativa in materia culturale. Coordinamento delle attività per la qualità della legislazione del Consiglio regionale
Pieraccioli Beatrice	Settore assistenza giuridico-legislativa in materia economico-produttiva. Biblioteca del Consiglio regionale

INDICE

Introduzione	pag. 7
1. De minimis	pag. 9
2. Contributi	pag. 11
3. Sportello unico	pag. 13
4. Istituzione e funzionamento dei registri	pag. 14
5. Sanzioni amministrative	pag. 16
6. Competenza all'adozione degli atti	pag. 21
7. Organi collegiali (commissioni/comitati)	pag. 24
8. Norme transitorie	pag. 28
9. Formule di abrogazione delle disposizioni normative	pag. 32
10. Reviviscenza	pag. 40

INTRODUZIONE

“La buona qualità della legislazione supera l’inquinamento e l’inflazione legislativa, esalta il ruolo del legislatore sottraendo spazio all’interpretazione e garantendo equilibrio dei poteri presidia la certezza del diritto garantendo così i cittadini.”¹

La standardizzazione delle formule legislative s’inquadra nell’ambito del più generale tema della qualità della legislazione nei confronti del quale si registra un’attenzione sempre più crescente, sia da parte della dottrina che da parte degli operatori del settore, anche in vista del grande sviluppo della normativa locale, nazionale e soprattutto comunitaria.

Ciò trova conferma anche nei nuovi Statuti regionali dove alcuni articoli sono dedicati espressamente alla qualità dei testi normativi².

Lo Statuto della Regione Toscana, infatti, prevede l’approvazione di una legge sulla normazione che stabilisca i requisiti necessari a garantire la qualità delle fonti normative, l’uso dei testi unici e delle clausole valutative. Inoltre lo Statuto dispone l’improcedibilità delle proposte di legge che non rispettano le disposizioni a tutela della qualità normativa, tutela che è esercitata anche attraverso l’istituzione di un organo di garanzia.

La standardizzazione di formule tipiche non è altro che un ulteriore tassello utile alla realizzazione della qualità della legislazione.

Lo scopo della standardizzazione è quello di elaborare formule e modelli di disposizioni normative da inserire nelle parti in cui si disciplinano i medesimi istituti o le medesime procedure nei diversi testi legislativi.

L’adozione delle formule standardizzate dunque facilita la predisposizione dei testi normativi da parte degli uffici incaricati, consentendo al tempo stesso una migliore verifica da parte delle strutture preposte al controllo del testo.

Oltre che a fornire strumenti di semplificazione ed omogeneizzazione all’operatore legislativo, la standardizzazione favorisce l’interpretazione uniforme delle norme consentendone una migliore fruibilità da parte degli utilizzatori.

¹ Da “la semplificazione normativa, qualità normativa” di M. Gallinaro in “I nuovi statuti regionali: lo stato dell’arte”, aprile 2005.

² Prendendo in considerazione 11 statuti, compresi sia gli statuti promulgati che quelli approvati solo in prima lettura in aula, si rinvenivano ben 16 articoli e 55 commi che si occupano di qualità della normazione. Si va dal richiamo a principi generali sulla chiarezza e semplicità dei testi, alla predisposizione di testi unici, all’uso dell’abrogazione esplicita, fino ad arrivare a riferimenti puntuali al rispetto delle regole di tecnica legislativa, alla previsione di analisi valutative, preventive e successive, della legge. In alcuni statuti sono presenti organi di garanzia statutaria che hanno anche compiti di vigilare sulla qualità dei testi, (cfr. I nuovi statuti regionali.....)

Un ulteriore argomento a favore della standardizzazione è dato dalle implicazioni connesse agli aspetti di informatica legislativa (legimatica) consentendo la facilitazione della ricerca informatizzata.

Il presente lavoro ha trovato spunto dalla costituzione di un gruppo di lavoro OLI (Osservatorio legislativo interregionale) che si è dato come proprio obiettivo l'elaborazione di formule standardizzate delle disposizioni normative di uso ricorrente nella legislazione regionale.

La partecipazione al gruppo ha comportato un lavoro di ricognizione sulla legislazione più recente della propria regione, relativamente ad alcuni argomenti individuati dal gruppo stesso come istituti più ricorrenti.

Per quanto riguarda la nostra regione, il lavoro è stato svolto in collaborazione tra i funzionari degli uffici legislativi del Consiglio e della Giunta in considerazione del fatto che l'utilizzo delle formule standardizzate è inevitabilmente di interesse comune.

Circa la metodologia seguita, il gruppo ha proceduto all'esame delle leggi regionali promulgate nel periodo 2000-2004, corrispondente all'ultima legislatura, individuando le formule normative più frequentemente utilizzate dal legislatore toscano.

Gli argomenti affrontati sono:

- Disposizioni sul "de minimis";
- Disposizioni sui contributi
- Disposizioni sullo sportello unico
- Disposizioni sulla costituzione e funzionamento degli albi/registri
- Disposizioni sulle sanzioni amministrative
- Disposizioni sugli organi collegiali
- Formule di abrogazione delle disposizioni normative
- Norme transitorie
- Competenza nell'adozione degli atti

Una volta effettuata la ricognizione della normativa, si è proceduto ad individuare definizioni, fasi delle procedure e casistica dei vari istituti giuridici suggerendo una sola formula, laddove era possibile individuare una struttura uniforme adattabile a più casi, indicando, invece, più formule in presenza di una casistica non riconducibile ad una tipologia unica.

1. DE MINIMIS

La regola del de minimis è stata prevista per la prima volta nel 1992 nell'ambito della prima disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.

La Commissione europea nel 1996 (GU C 68 del 6/3/1996 pag. 9) ha stabilito come soglia minima la cifra di 100.000 ecu su un periodo di tre anni, al di sotto della quale l'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE si può considerare come inapplicabile.

La Commissione ritiene, infatti, che gli aiuti di esigua entità, i cosiddetti aiuti "de minimis", non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi tra gli stati membri e che non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 87 del trattato stabilisce che gli aiuti di stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune, anche se riconosce alcuni casi giustificati da circostanze eccezionali in cui sono ammissibili ovvero compatibili con il mercato comune, come appunto il caso degli aiuti di importanza minore che, per questo motivo, sono esentati dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88 del trattato stesso.

Art.

Modalità di applicazione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

oppure

1. Gli aiuti previsti nella presente legge sono concessi alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis "

(Questa formula potrebbe superare ogni problema in caso di mutamento delle disposizioni comunitarie. Si ricorda che il regolamento n. 69/2001 resta in vigore fino al 31 dicembre 2006).

oppure

1. Le agevolazioni previste nella presente legge sono concesse alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

(Tale formulazione è prevista nelle leggi di agevolazione tributaria)

2. CONTRIBUTI

Nelle leggi di disciplina di spesa esaminate, si rileva una struttura tendenzialmente comune del procedimento che porta all'erogazione dei contributi. Per questo è ipotizzabile una procedura standard come quella qui di seguito articolata.

Art.

Finalità

(In quest'articolo sono individuate le finalità della legge in generale; gli articoli che disciplinano i contributi non necessariamente seguono in questa sequenza).

Art.

Tipologia degli interventi

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
 - a) ...
 - b) ...

Art.

Beneficiari e misura del contributo

1. I contributi sono concessi:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo ... , comma ..., lettera ... a favore di ... nella misura/fino a ...

Art.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici/agevolazioni/contributi concessi per lo stesso intervento dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art.

Regola del "de minimis"

(solo per i settori produttivi dove trova applicazione es. legge regionale n. 22/2002, art. 34 Interventi per lo sviluppo del sistema dell'informazione locale)

1. I contributi previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Art.

Piano annuale di finanziamento

(solo nei casi di programmazione di contributi che non si esauriscono in una annualità)

1. La Giunta regionale, entro il ... di ogni anno, propone al Consiglio regionale un piano di finanziamento.
2. Il piano indica:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
3. Il Consiglio regionale approva il piano di finanziamento entro il ...
4. Entro il ... la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell' anno precedente.

Dovranno invece essere disciplinate dal regolamento di attuazione della legge le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento, nonché i casi di revoca e di riduzione del contributo.

3. DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO

Lo sportello unico per le attività produttive è istituito dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le relative disposizioni procedurali sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La formula per esplicitare l'applicabilità della procedura unica, fermi restando i termini dei singoli procedimenti autorizzatori, è la seguente:

Art.

Sportello unico

1. Alle procedure autorizzative previste nella presente legge si applicano le disposizioni in materia di procedimento unico di cui ...

4. ISTITUZIONE DI REGISTRI E RELATIVI PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE

Seguendo una tendenza in atto già nella scorsa legislatura, si suggerisce di utilizzare il termine "registro", riservando il termine "albi" a quelli nazionali, a quelli previsti da leggi statali in materie di competenza concorrente, nonché, ovviamente, agli albi regionali già esistenti, così denominati dalle leggi regionali vigenti.

In legge devono essere contenute le disposizioni istitutive del registro, l'individuazione dell'eventuale ente locale competente alla sua tenuta, la disciplina dei requisiti per l'iscrizione e le ipotesi di incompatibilità, nonché le norme transitorie, se necessarie. Quest'ultima ipotesi si verifica in particolare nel caso di istituzione di un nuovo registro, che ne incorpora o sostituisce uno esistente; la norma transitoria dovrà disciplinare l'iscrizione d'ufficio dei soggetti precedentemente iscritti o le eventuali diverse modalità di passaggio delle iscrizioni dal vecchio al nuovo registro.

Saranno invece oggetto di rinvio al regolamento di attuazione:

- l'individuazione della struttura regionale competente alla tenuta del registro;
- le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
- le procedure di iscrizione (presentazione della domanda, termini, documentazione richiesta, ecc.) e cancellazione;
- la disciplina dei ricorsi avverso l'atto di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro.

Naturalmente, ove la tenuta dei registri sia affidata ad enti diversi dalla Regione, il rinvio verrà fatto al regolamento dell'ente in questione.

Art.

Istituzione del registro ...

1. E' istituito il registro regionale ...

oppure

1. E' istituito il registro ..., la cui tenuta è affidata a ... (inserire ente locale competente)
2. Il registro è organizzato in sezioni tematiche/territoriali...

Art.
Requisiti per l'iscrizione al registro

1. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
2. La perdita di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.

Art.
Incompatibilità

1. (descrizione dei casi di incompatibilità)
2. (...)

Art.
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da approvarsi entro ... giorni (solo in caso di regolamento regionale) sono disciplinati:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...

Art.
Trasferimento al nuovo registro

1. I soggetti già iscritti al registro regionale ..., disciplinato dalla legge regionale ... (estremi), abrogata dall'articolo ... della presente legge, sono iscritti d'ufficio all'albo regionale di cui all'articolo ...

5 SANZIONI AMMINISTRATIVE

La materia delle sanzioni amministrative è retta dai principi generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), peraltro sostanzialmente recepiti anche dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), fra i quali particolare rilievo assume, per ciò che interessa l'attività del legista, il principio di legalità, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

L'individuazione delle fattispecie sanzionabili e l'entità delle relative sanzioni amministrative dovranno pertanto essere disciplinate da norme primarie; in taluni casi, auspicabilmente limitati, la necessità di fare riferimento a misure, dati o caratteristiche tecniche particolari potrà rendere necessario che la descrizione puntuale e dettagliata delle fattispecie medesime sia affidata al regolamento, al quale la legge dovrà quindi operare un rinvio, prevedendo però essa stessa le sanzioni.

Si ricorda inoltre che, in base alla norma generale regionale (art. 2 della l.r. 81/2000, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva, salvo che la legge non disponga espressamente in modo difforme dalla norma generale citata, e che i proventi derivanti dalle sanzioni spettano all'ente competente all'applicazione delle stesse. E' da ritenersi quindi superfluo l'inserimento di disposizioni, molto ricorrenti nella prassi legislativa regionale, che si limitino a ribadire questa regola generale o che ad essa facciano esplicito rinvio.

Ovviamente la varietà delle fattispecie la cui violazione può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative è vastissima, e poco determinabile a priori; va in ogni caso tenuto presente un nucleo minimo di contenuti necessari delle leggi che prevedono sanzioni, non tutti peraltro idonei a essere standardizzati:

- descrizione della fattispecie (con eventuale rinvio al regolamento per i dettagli)
- eventuali sanzioni accessorie e/o eventuale disciplina delle ipotesi di recidiva;
- individuazione del soggetto competente alla vigilanza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni (solo se diverso dall'ente che esercita la funzione di amministrazione attiva);

- procedimento di applicazione delle sanzioni (in caso di sanzioni applicate direttamente dalla Regione)

Di seguito si fornisce un'elencazione di formule-tipo da inserire in legge, raggruppate per singoli argomenti

LA LEGGE INDIVIDUA LE FATTISPECIE E LE SANZIONI DA APPLICARE

Esempio 1: lo stesso articolo di legge individua contemporaneamente la fattispecie e la relativa sanzione

Art.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento di una somma minima di euro x e massima di euro y per ogni ... metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura in deroga al divieti di cui all'articolo ...;
 - b) pagamento di una somma minima di euro xx e massima di euro yy per ogni ... metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa;
 - c) (...)

oppure

Art.

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da x euro a y euro:
 - a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti dall'articolo ... per il tipo di struttura.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa da xx euro a yy euro:
 - a).....
 - b).....

oppure

Art.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro x a euro y.
2. Chi, pur essendone munito, non sia in grado di esibire la licenza è soggetto alla sanzione di euro xx, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
3. Chiunque introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro xxx a euro yyy, e a un'ulteriore sanzione da euro x a euro y per ciascun capo.

Esempio 2: un articolo di legge fissa la sanzione, rinviando ad altri articoli della stessa legge la descrizione delle fattispecie

Art.

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da x euro a y euro chi contravvenga a quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
 - 1) articolo ...
 - 2) articolo ..., commi ...
 - 3) articolo ...
 - 4) articolo ..., comma ...

LA LEGGE RINVIA AL REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DETTAGLI TECNICI RELATIVI ALLE FATTISPECIE SANZIONABILI
(eventuale, solo in casi-limite di particolare specificità tecnica)

Art.

Sanzioni amministrative

1. Col regolamento di cui all'articolo... sono stabiliti i limiti e i divieti relativamente a:
 - a) (...);

- b) (...);
 - c) (...);
 - d) (...)
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro x a euro y.
 3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da xx euro a yy euro.
 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro xxx a euro yyy.
- (etc.)

RECIDIVA

Per quanto riguarda le ipotesi di recidiva, è preferibile, salvo casi particolari e motivati, non discostarsi dallo schema previsto dall'art. 8-bis della legge 689/1981, che prevede che vi sia reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole. Pertanto la disposizione regionale, da inserirsi in uno specifico comma, si dovrà limitare a definire l'entità della sanzione connessa all'ipotesi di recidiva. Esempio:

Art.

Sanzioni amministrative

1. ...
2. ...
3. ...
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, le sanzioni amministrative sono aumentate del ...

VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI , IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art.

Applicazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono affidate a ... (esempio: agli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali ...)

6. COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI

ATTI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI E DELLA GIUNTA REGIONALE; ATTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

Come è noto, il processo di riforma della pubblica amministrazione che è stato avviato con il d.lgs. 29/1993 (oggi trasfuso, dopo numerose modifiche, nel D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), comunemente conosciuto come "privatizzazione del pubblico impiego", ha come momento centrale l'introduzione nell'ordinamento del principio della "distinzione" tra competenze proprie degli organi di governo e competenze riservate alla dirigenza amministrativa. Nel 1998 il legislatore statale ha provveduto a specificare il significato di detto principio, indicando (seppur non tassativamente) quegli atti dei quali consta la funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e attribuendo espressamente ai dirigenti la titolarità esclusiva dell'attività di amministrazione concreta, quale che ne sia il regime giuridico (di diritto pubblico o di diritto privato) e quale che sia la natura degli atti in cui detta amministrazione concreta si sostanzia (provvedimenti amministrativi d'imperio, atti di spesa, contratti). Nell'attività gestionale del dirigente rientrano poi le determinazioni organizzative e di gestione del personale, che questi è tenuto ad esercitare "con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

I principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 e successive modifiche sono stati prontamente recepiti dal legislatore regionale, il quale, riguardo ai rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza, ha sancito che i primi "esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni", mentre alla seconda spetta "l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa [...]" (art. 3 della l.r. 26/2000). I medesimi principi sono poi ribaditi dall'art. 53, comma 4 del nuovo statuto regionale.

La linea di confine tra atti politici e atti gestionali non è però ben delimitata, come testimonia la giurisprudenza formatasi sul punto. E' quanto ammesso in particolare dallo stesso Consiglio di Stato (parere n. 7 del 10 giugno 1999), osservando che la demarcazione tra competenze del ministro e dei dirigenti presenta aspetti non chiaramente decifrabili, dal momento che il d.lgs. 80/98 "non detta un elenco esaustivo degli atti attraverso i quali si esprime l'indirizzo politico-amministrativo (...); il vero problema interpretativo è quello di individuare, nell'ampio novero dei provvedimenti non meramente gestionali, quegli atti i quali attengono alle scelte di fondo dell'amministrazione". Ciò vale a maggior ragione nell'ordinamento regionale in cui assai spesso

l'amministrazione agisce attraverso atti, appunto, non meramente gestionali. Per individuare tali atti – prosegue il Consiglio di Stato – il criterio guida non può essere quello della "latitudine della discrezionalità" che la legge attribuisce all'organo, che può richiamarsi al più come ultima ratio; l'opzione preferibile è quella empirica, quella cioè che "si affida al vaglio analitico delle normative di settore, le quali spesso forniscono – direttamente o indirettamente – indicazioni trancianti per la soluzione dei problemi in rassegna".

E' il caso di osservare come dalla giurisprudenza emerga una chiara tendenza a risolvere fattispecie controverse nel senso della competenza dirigenziale, lasciando al potere politico solo le ipotesi nelle quali chiaramente sono in gioco scelte di fondo dell'amministrazione.

E' chiaro che il criterio distintivo inizialmente privilegiato, basato sull'attribuzione dell'attività discrezionale agli organi politici e dell'attività vincolata alla dirigenza, cede il passo ad un più corretto criterio che rimette ai dirigenti la titolarità di gran parte dei poteri discrezionali dell'amministrazione.

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune formule-tipo da utilizzare negli atti normativi.

ATTI DEI DIRIGENTI

Art.

(rubrica)

1. Il dirigente della competente struttura regionale approva/designa/autorizza/individua i soggetti/notifica/comunica

Alternativa:

1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvata ... etc.

ATTI DELLA GIUNTA

Art.

(rubrica)

1. La Giunta regionale adotta (riferito ad atti che saranno soggetti a successiva approvazione da parte di altri organi)

oppure

1. La Giunta regionale approva ...
i criteri
gli indirizzi (l'espressione "indirizzi" è da preferirsi a "direttive")
le linee guida (espressione da utilizzare per le istruzioni non vincolanti)

Alternativa:

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati/approvati ...

ATTI DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI

Per gli enti locali va usato sempre il plurale, senza specificare l'organo competente

Le province approvano ...

I comuni approvano ...

Le comunità montane approvano ...

USO DEI TERMINI "REGIONE TOSCANA"

Quando si intende l'ente si può usare indifferentemente l'espressione "la Regione Toscana" o "la Regione"

Quando si intende il territorio si deve usare solo "Toscana"

Esempi:

I cittadini residenti in Toscana

Le associazioni ..., o gli enti ... aventi sede in Toscana

7. ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI/COMITATI

Il ricorso all'istituzione di commissioni o comitati non è da considerarsi in via generale sempre opportuno laddove le funzioni attribuite a tali organi o organismi siano esclusivamente di tipo consultivo; ciò in quanto si può configurare il rischio di duplicazioni e conseguenti appesantimenti burocratici, specialmente in presenza di protocolli d'intesa che regolano la concertazione e il confronto, con le rappresentanze istituzionali e sociali, sugli atti di iniziativa degli organi di governo.

Le previsioni che necessariamente devono essere contenute in legge riguardano :

- a) istituzione, finalità e sede;
- b) composizione e nomina;
- c) durata in carica;
- d) compiti;
- e) eventuali indennità ai componenti.

Le procedure per la nomina e le modalità di funzionamento della commissione dovranno invece essere disciplinate dal regolamento di attuazione della legge o, eventualmente, (solo con riferimento alle modalità di funzionamento) dal regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Per quanto riguarda le indennità ai componenti le commissioni, la legge deve indicare se lo status di componente della Commissione comporta la corresponsione di un compenso oppure se dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute.

Una successiva deliberazione della Giunta dovrà determinare il tipo di indennità spettante (di presenza o di carica), i relativi importi e le modalità di erogazione.

In alternativa a quanto sopra, la legge dovrà prevedere se la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Ciò premesso, e ritenendo la futura legge di attuazione statutaria in materia di partecipazione l'eventuale sede in cui affrontare la disciplina generale delle commissioni consultive, si danno alcune indicazioni sulle formule da utilizzare.

Art.

Istituzione, finalità e sede

1. È istituita la commissione regionale ..., di seguito denominata ..., al fine di ...

oppure

1. E' istituita, presso ciascuna provincia (oppure: altro ente locale), la commissione ... al fine di

Art.

Composizione e nomina

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:
 - a), con funzioni di Presidente;
 - b) numero componenti designati da ...;
 - c) numero componenti designati da ... etc.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo. (eventuale *)
3. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo ..., la Commissione è integrata da numero componenti designati da ... (eventuale)

* La previsione di membri supplenti è necessaria solo se il quorum deliberativo della commissione è tale da impedirne lo svolgimento dei lavori in caso di reiterate assenze dei membri effettivi

Art.

Durata in carica

1. La Commissione dura in carica XXX anni.

Si sconsiglia fortemente l'uso della seguente formula, salvo i casi di commissioni elettive:

1. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale
2. I componenti della Commissione, fatta eccezione per il Presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

Art.

Compiti

1. La Commissione svolge i seguenti compiti: (esempi)
 - a) elabora progetti ...
 - b) presenta/formula proposte ...
 - c) valuta e verifica ...
 - d) formula/esprime pareri/osservazioni ...
 - e) riferisce su ...
 - f) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti ...
 - g) promuove ...
 - h) svolge indagini conoscitive e ricerche su ...

Art.

Regolamento

1. Il regolamento di attuazione disciplina:
 - a) la procedura per la nomina della Commissione;
 - b) le modalità di funzionamento.

Oppure, in caso di rinvio al regolamento interno (due ipotesi alternative):

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
1. Entro ... giorni dalla prima convocazione la Commissione approva il proprio regolamento interno, che ne disciplina le modalità di funzionamento.

Art.
Indennità

1. Ai membri della Commissione è corrisposta una indennità, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

oppure

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Opzione alternativa:

1. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità.

8. NORME TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie hanno la funzione di disciplinare il passaggio dal regime anteriore a quello nuovo, regolando gli effetti delle situazioni o dei rapporti giuridici sorti sotto la normativa previgente e ancora pendenti; tale regolazione può consistere tipicamente nel prorogare l'efficacia della vecchia legge per disciplinare i rapporti sorti durante la sua vigenza (ultrattività) o nell'introdurre un regime particolare per dette situazioni.

Per quanto riguarda i rapporti giuridici pendenti essi, in base ai principi generali, continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate; pertanto in questi casi le norme transitorie sono necessarie solo se il legislatore intende espressamente derogare a tali principi.

Viceversa, esse possono essere discrezionalmente inserite laddove si voglia ribadire il principio per ragioni di chiarezza e certezza della norma, in particolare quando la legge disponga l'abrogazione differita di una pluralità di fonti, tale da rendere complessa la ricostruzione del quadro relativo ai rapporti giuridici pendenti. La clausola (facoltativa) che può essere introdotta in questa ipotesi è la seguente:

"Sono fatte salve le obbligazioni assunte sulla base delle disposizioni abrogate dalla presente legge."

Si ricorda che gli atti amministrativi (es. deliberazioni della Giunta o del Consiglio) che non siano incompatibili con la legge o il regolamento sopravvenuti continuano a spiegare la loro efficacia: sono quindi da evitare norme transitorie al riguardo.

E' fortemente raccomandata invece l'adozione di norme transitorie in caso di trasformazione di enti pubblici o altri soggetti giuridici.

Le norme transitorie non devono essere modificate da leggi successive.

Sono state di seguito individuate formule redazionali, raggruppate per tipologie di fattispecie e corrispondenti a singoli commi, da utilizzare nelle fonti di primo grado.

PROCEDIMENTI IN CORSO

La formula generale da utilizzare per la disciplina dei procedimenti in corso è la seguente:

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della legge regionale (estremi), abrogata dalla presente legge.

Qualora si ritenga necessaria la descrizione circostanziata di determinate fattispecie ai fini di una migliore comprensione del testo normativo, si forniscono le formule relative ad alcuni casi esemplificativi:

Es. evidenza pubblica

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti sono conclusi secondo l'articolo/gli articoli ... della legge regionale (estremi), abrogata dalla presente legge.

Es. concorsi

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai concorsi in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa.

TERMINI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE

questa disposizione può essere inserita sia in una legge che in un regolamento

1. Entro ... mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (oppure: regolamento) il soggetto X si adegua ai requisiti previsti dall'articolo

oppure

1. Gli esercizi già autorizzati/accreditati adeguano le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dalla legge stessa (oppure: dal regolamento stesso)

REGOLE PER LA PRIMA APPLICAZIONE

1. In fase di prima applicazione si applica la disciplina di cui agli articoli (oppure: commi) seguenti.
(omissis)

Quella sopra enunciata costituisce la formula generale da utilizzare, sia nelle leggi che nei regolamenti, per la disciplina della prima applicazione di una determinata norma.

Un caso specifico che si può riscontrare riguarda l'ipotesi in cui la legge preveda un piano o programma avente caratteristiche diverse o comprendente interventi ulteriori rispetto a quello vigente.

Esempio:

1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'articolo ... ha efficacia a decorrere da ... e fino a tale data è prorogata l'efficacia del piano ... approvato con deliberazione del Consiglio regionale ... (estremi).

APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA AD ATTIVITA' NON CONCLUSE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO PRECEDENTEMENTE RILASCIATO

1. Le disposizioni della presente legge (oppure: del presente regolamento) si applicano anche ai lavori già autorizzati prima dell'entrata in vigore della stessa (oppure: dello stesso).

TRASFORMAZIONE/SOPPRESSIONE DI ENTI E SUCCESSIONE NEI RAPPORTI

1. L'ente X è soppresso a far data da
2. La Regione (o altro ente) subentra nei rapporti attivi e passivi dell'(ente soppresso), ivi compresi i rapporti di lavoro del personale.

La legge disciplina la trasformazione dell'organismo X in organismo Y

1. L'organismo Y subentra ad ogni effetto nei rapporti giuridici di cui era titolare l'organismo X all'atto della trasformazione.

TRANSIZIONE FRA ORGANI/COMMISSIONI

1. Fino all'insediamento dell'ente/commissione X (ente istituito dalla presente legge) la Regione continua ad avvalersi dell'ente/commissione Y istituita dalla legge regionale (estremi), abrogata dalla presente legge.

EFFICACIA DIFFERITA

Questa ipotesi si verifica quando la legge (o parti di essa) non spiega i suoi effetti a decorrere dalla sua entrata in vigore, bensì dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.

Formula da utilizzare quando l'efficacia differita riguardi le disposizioni dell'intera legge:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo

Formula da utilizzare quando l'efficacia differita riguardi singole parti della legge:

1. Le disposizioni di cui al titolo I, capo III si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo

Sono da evitare, ai fini della certezza del diritto, i casi in cui l'efficacia si dispiega a decorrere dall'entrata in vigore di atti amministrativi diversi dai regolamenti, quali ad esempio piani, programmi e direttive tecniche.

9. FORMULE DI ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Nel nostro ordinamento l'istituto dell'abrogazione è trattato nell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, che prevede tre modi o forme di abrogazione delle leggi: a) abrogazione espressa; b) abrogazione tacita; c) abrogazione per nuova disciplina dell'intera materia.

L'abrogazione è espressa quando la norma abrogatrice identifica inequivocabilmente il suo oggetto, ossia una legge (o altro atto normativo) o una singola disposizione o parte di essa. In tal caso quindi il legislatore dispone direttamente la fuoriuscita dall'ordinamento della precedente disposizione.

Si ha invece abrogazione tacita di preesistenti norme di legge quando esse risultano incompatibili con quelle di una nuova legge o quando la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla precedente legge. Nel caso della abrogazione tacita, sussistendo sia la nuova che la precedente disposizione, la valutazione della incompatibilità tra le norme spetta di volta in volta all'organo competente all'applicazione, in definitiva al giudice. Ma è possibile che altri giudici interpretino la disposizione precedente come non incompatibile con quella successiva. Poiché ciò determina uno stato di incertezza circa il diritto vigente, si spiega la raccomandazione di tutte le direttive di tecnica legislativa di ricorrere sempre, per quanto possibile, all'abrogazione espressa.

Il legislatore deve quindi abrogare in maniera espressa, indicando con precisione le norme abrogate (si ricorda che lo Statuto prevede all'art. 44 l'abrogazione espressa con riferimento ai testi unici), mentre sono da evitare;

- la cosiddetta "abrogazione innominata", che consiste nell'espressione "sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge" e simili;
- l'"abrogazione parzialmente innominata", vale a dire quella espressa con la formula "sono abrogate le disposizioni della legge x, in quanto incompatibili con la presente legge" o con altre espressioni interpretabili come limiti all'abrogazione, quali ad esempio "sono abrogate le disposizioni della legge ... riguardanti ...".

Queste formule, che costituiscono una chiara ammissione del legislatore di non essere in grado di fare un preciso riferimento, risultano infatti del tutto inutili e in questi casi è quindi più opportuno il silenzio.

Come si è già detto nella parte dedicata alle norme transitorie, secondo i principi generali i rapporti nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti

continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate. La legge o disposizione di legge abrogata non fuoriesce del tutto dal sistema giuridico: essa è eliminata quanto ai rapporti successivi alla sua abrogazione, ma continua ad essere applicabile ai rapporti sorti sotto la sua vigenza. Questo concetto è stato espresso chiaramente dalla Corte costituzionale a partire dal 1970 con le sentenze nn. 49 e 63.

L'abrogazione non incide pertanto sulle disposizioni finanziarie, sugli atti di gestione del personale e simili riguardanti i rapporti sorti sotto la vigenza della legge abrogata.

ABROGAZIONE DI UNA SINGOLA LEGGE, OPPURE DI ARTICOLI O PARTI DI ESSI:

E' sempre opportuno dedicare a questa tipologia di abrogazione un articolo autonomo, da collocarsi alla fine dell'articolato, anziché inserire la disposizione abrogativa all'interno di un articolo (ad es. una norma finale) in cui sono disciplinate altre fattispecie.

Possono presentarsi vari casi:

Abrogazione di una legge regionale che non ha subito modifiche:

In questo caso la legge regionale va citata per esteso, anche se non si tratta della prima citazione

Esempio:

Art....

Abrogazione

1. La legge regionale ... (la legge va citata per esteso, anche se non si tratta della prima citazione) è abrogata.

Abrogazione di una legge regionale che ha subito modifiche:

In questo caso vanno abrogate espressamente anche le leggi di mera modifica testuale travolte dall'abrogazione della legge di base, dedicando ad ogni singola legge una lettera apposita.

Esempio:

Art. 1
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale XXX (citazione per esteso, anche se non si tratta della prima citazione);
 - b) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX);
 - c) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX);
 - d) legge regionale YYYY (citazione per esteso).

Abrogazione di singoli articoli o parti di essi:

Esempio:

Art. ...
Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale ... (citazione per esteso, anche se non si tratta della prima citazione) è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale (citazione per esteso) è abrogato.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale (citazione per esteso) è abrogata.
4. Il numero 3) della lettera a) dell'articolo 20 della legge regionale (citazione per esteso) è abrogato.

E' da ritenersi opportuno che le abrogazioni di singole disposizioni di legge (articoli o parti di essi) da parte di una legge di mera modifica testuale siano effettuate, anziché mediante uno specifico articolo posto alla fine dell'articolato, all'interno dell'articolato stesso, seguendo l'ordine numerico degli articoli della legge modificata. Ciò tenuto conto della tecnica redazionale da adottare in questi casi, che prevede vi sia un articolo di modifica per ogni articolo modificato.

ABROGAZIONE DI VARIE LEGGI O DISPOSIZIONI DI LEGGE

Occorre redigere un articolo apposito, da collocare all'interno del capo dedicato alle norme finali, qualora esistente, ovvero alla fine dell'articolato.

Esempio:

Art.... Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) legge regionale XXX (citazione per esteso, anche se non si tratta della prima citazione);
 - b) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX)
 - c) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX)
 - d) legge regionale YYYY (citazione per esteso);
 - e) articoli da 3 a 18 della legge regionale (citazione per esteso);
 - f) articoli 1, 3 e 5, articoli da 7 a 18 e articolo 25, comma 3 della legge regionale ... (citazione per esteso);
 - g) comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale ... (citazione per esteso).

Esempi di formule abrogative da non utilizzare:

Esempio 1

Formula corretta:

Sono abrogati gli articoli da 2 a 4 e da 6 a 20 della legge regionale ...

Formula da non utilizzare:

E' abrogata la legge regionale ..., con l'eccezione degli articoli 1 e 5.

Esempio 2

Formula corretta:

Sono abrogati i titoli da II a V della legge regionale ...

Formula da non utilizzare:

E' abrogata la legge regionale ..., fatto salvo il titolo I.

Esempio 3

Formula corretta:

Sono abrogati i commi da 1 a 4 e da 6 a 10 dell'articolo 7 della legge regionale ...

Formula da non utilizzare:

E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale ..., fatta eccezione per il comma 5.

ABROGAZIONE DIFFERITA

Talvolta l'abrogazione di leggi o disposizioni di legge è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento: in questa ipotesi la legge delegante dovrà individuare con precisione le leggi o le disposizioni abrogate. Sono invece da evitare, ai fini della certezza del diritto, i casi in cui l'abrogazione si verifica a partire dall'entrata in vigore di atti amministrativi diversi dai regolamenti, quali ad esempio piani, programmi e direttive tecniche.

Abrogazione differita di una o più leggi regionali

Art...

Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore (Oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) del regolamento di cui all'articolo è abrogata la legge regionale

Qualora vi siano leggi di mera modifica testuale della legge abrogata valgono le considerazioni fatte sopra al § 1.2)

Abrogazione differita di leggi e disposizioni regionali

Art...

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore (oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) del regolamento di cui all'articolo ... sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) legge regionale ...
 - b) legge regionale ...
 - c) articoli da 5 a 18 della legge regionale ...

Abrogazioni differite e non

In una stessa legge possono essere previste abrogazioni che si verificano all'entrata in vigore della legge stessa e abrogazioni differite.

In tal caso è opportuno che l'articolo dedicato alle abrogazioni sia strutturato in due commi distinti, nel modo seguente:

Art...
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore (oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni (regionali):
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
2. Alla data di entrata in vigore (oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) del regolamento di cui all'articolo ... sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni (regionali):
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...

REGOLAMENTI CHE SI SOSTITUIRANNO ALLA LEGGE

I regolamenti alla cui entrata in vigore si produce l'effetto abrogativo di leggi o disposizioni di legge dovranno espressamente dichiarare le disposizioni legislative abrogate, rinviando alla norma delegificante.

La formulazione suggerita è la seguente:

Art...
Abrogazioni differite

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre/ha effetto, ai sensi dell'articolo ... della legge regionale ... l'abrogazione delle seguenti leggi o disposizioni di legge:
 - a) legge regionale XXX (citazione per esteso, anche se non si tratta della prima citazione);
 - b) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX)
 - c) legge regionale ... (citazione per esteso della legge di mera modifica testuale alla legge XXX)
 - d) legge regionale YYYY (citazione per esteso);
 - e) articoli da 3 a 18 della legge regionale (citazione per esteso);

Nel caso in cui il regolamento abroghi a sua volta precedenti regolamenti dovrà essere previsto per questo un articolo apposito, distinto da quello relativo alle abrogazioni differite di disposizioni di legge.

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI LEGGI O DISPOSIZIONI STATALI

Art.

Disapplicazione di leggi e disposizioni statali

1. Dalla data di entrata in vigore (oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) della presente legge (oppure: Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo ...) cessano di avere applicazione in Toscana le seguenti leggi e disposizioni statali:
 - a) legge...(citazione per esteso, anche se non si tratta della prima citazione);
 - b) articoli da 7 a 15 del decreto legislativo (citazione per esteso);
 - c) titolo V della legge ...(citazione per esteso).

Analogamente a quanto detto al § 4, qualora la disapplicazione di leggi o disposizioni statali venga fatta dipendere dall'entrata in vigore di regolamenti di attuazione, questi ultimi dovranno espressamente dichiarare le disposizioni legislative la cui efficacia viene meno, rinviando alla norma di legge che lo ha disposto.

La formulazione suggerita è la seguente:

Art...

Disapplicazione differita di leggi e disposizioni statali

1. Dalla data di entrata in vigore (Oppure: A decorrere dall'entrata in vigore) del presente regolamento cessano di avere applicazione in Toscana, ai sensi dell'articolo ... della legge regionale ..., le seguenti leggi e disposizioni statali:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...

10 REVIVISCENZA

Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza, l'abrogazione di una norma abrogatrice non comporta la reviviscenza delle norme abrogate, salvo che il legislatore disponga in tal senso (Cons. Stato sez. VI, sent. 15 aprile 1987, n. 254).

Pertanto, qualora il legislatore voglia far rivivere una disposizione o una legge abrogata, non basta che abroghi la disposizione abrogativa, ma bisogna che preveda espressamente, in un articolo a ciò specificamente dedicato, la reviviscenza della disposizione abrogata. Tale reviviscenza dovrà essere indicata anche nel titolo della legge che la dispone.

Esempio

L'articolo 15 della l.r. 17/1998 ha abrogato la l.r. 12/1990, che si vuol far rivivere. L'articolo che lo dispone sarà così formulato:

Art.

Reviviscenza della l.r. 12/1990

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 17 (titolo) è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la legge regionale 3 marzo 1990, n. 12 (titolo).

Qualora invece la disposizione abrogatrice venga annullata per illegittimità costituzionale, la norma abrogata riacquista efficacia, come afferma la Corte costituzionale nelle sentenze 107/1974 e 108/1986 ("Dichiarata l'illegittimità di norme abrogative, ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni caducate dalla pronuncia di incostituzionalità").

In questo caso non sarà pertanto necessario l'intervento da parte del legislatore regionale per disporre la riviviscenza della norma abrogata.